

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 212 DEL 16/02/2026

O G G E T T O

**RINNOVO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE AI SENSI DELL'ART. 16 C.2 LR. N. 22/2002
ALLA STRUTTURA SOCIALE MICRONIDO "MAMMA DUE" DI VICENZA**

Proponente: UOSD QUALITA

Anno Proposta: 2026

Numero Proposta: 163/26

Il Responsabile dell'UOSD Qualità riferisce quanto segue:

La Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 (“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”) prevede, all’articolo 15, che l’accreditamento istituzionale venga rilasciato “... *alle strutture pubbliche, o equiparate ai sensi dell’articolo 4, comma 12, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, alle istituzioni e agli organismi a carattere non lucrativo, nonché alle strutture private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 16 ed ai requisiti di cui all’articolo 18*”.

L’articolo 16 della summenzionata Legge Regionale prevede, inoltre, che l’accreditamento istituzionale, ai sensi dell’articolo 11 della Legge n. 328 del 2000, venga rilasciato “*alle istituzioni ed organismi a carattere non lucrativo ed ai soggetti che erogano interventi e servizi sociali dal comune competente, direttamente o in forma associata con gli altri comuni ricompresi nell’ambito territoriale dell’azienda ULSS ove ha sede la struttura, o con delega all’azienda unità locale socio sanitaria stessa, o avvalendosi delle strutture regionali indicate all’articolo 19, comma 3, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni: a) possesso dell’autorizzazione all’esercizio; b) coerenza della struttura alle scelte di programmazione sociale regionale e attuativa locale; c) rispondenza della struttura a requisiti ulteriori di qualificazione di cui all’articolo 18; d) verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi*”.

Con nota pervenuta all’Azienda U.L.SS. 8 Berica, in data 27/11/2025 (prot. n. 123267/25), veniva trasmessa dal SUAP di Vicenza la delega - ai sensi del sopra citato articolo 16, comma secondo, della L.R. n. 22/2002 – allo svolgimento dell’istruttoria di rinnovo dell’Accreditamento Istituzionale, a seguito dell’istanza presentata dalla struttura sociale Micronido Mamma Due, sita a Vicenza, in Via Carlo del Prete al n° 7, rispondente alla tipologia di Micronido di cui alla classificazione approvata con DGRV n. 2501/04 e DGRV n. 84/2007, rappresentante legale la sig.ra Azita Kashanian.

Alla predetta richiesta di accreditamento avanzata dalla struttura sociale Micronido “Mamma Due”, sita a Vicenza, in Carlo del Prete al n° 7, rispondente alla tipologia di Micronido è stata allegata la documentazione prevista dall’Allegato ‘A’ alla DGRV n. 2067/2007 (“*Procedure per l’applicazione della DGR n. 84/2007; L.R. n. 22/2002. Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali*”) ed è stata valutata la seguente documentazione:

- autorizzazione all’esercizio rilasciata dal Comune di Vicenza in data 29/12/2025 Prot. n° 216767/2025;
- coerenza con il Piano di Zona dei servizi sociali e sociosanitari per il triennio 2023/2025 del Distretto Est e del Distretto Ovest dell’Azienda ULSS n. 8 Berica approvato con DDG n. 477 del 31/03/2023;
- Carta dei Servizi;
- Progetto Educativo;
- liste di verifica (requisiti di accreditamento) compilate nella colonna riservata all’autovalutazione;
- indicatori di attività e di esito.

L’UOSD Qualità di questa Azienda U.L.SS., quale unità organizzativa responsabile degli adempimenti procedurali di cui alla L.R. n. 22/2002, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della Legge n. 241/90, ha dato atto che la domanda di rinnovo accreditamento, con relativa documentazione allegata, risulta completa anche in relazione alla coerenza con le scelte di programmazione attuativa locale.

Il Gruppo Tecnico Multiprofessionale dell'Azienda U.L.SS. 8 Berica, ha effettuato la verifica dei singoli requisiti previsti dalla DGR n. 84/2007 in data 26/01/2026 alla presenza dei Rappresentanti della struttura suddetta e ha redatto il rapporto di verifica con il seguente esito:

- punteggio: 100 %
- giudizio finale: POSITIVO.

Si rileva, pertanto, che è stata accertata la presenza dei requisiti prescritti dalla normativa regionale, evidenziando altresì che il punteggio raggiunto dalla struttura, calcolato secondo le modalità stabilite nella DGRV n. 84/2007 di attuazione della L.R. n. 22/2002, è superiore alla soglia minima per poter essere accreditata.

Dato atto, infine, che la capacità ricettiva della struttura accreditanda è di n° 30 posti e quindi, in analogia a quanto già definito dalla DGRV n. 2067/2007, per tutte le tipologie di servizio con una capacità ricettiva totale pari o inferiore alle 30 unità, non verranno richiesti gli oneri di accreditamento previsti dall'art. 19 della L.R. n. 22/2002.

Sulla base di quanto sopra, si propone di rilasciare alla struttura Micronido "Mamma Due", in Via Carlo del Prete al n° 7, Vicenza, rispondente alla tipologia di Micronido, il rinnovo dell'Accreditamento Istituzionale previsto dall'art. 15 della L.R. 16/08/2002, n. 22.

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di rilasciare, come previsto dagli articoli 15 e 16 della Legge Regionale n. 22/2002 e su delega del Comune di Vicenza, il rinnovo dell'accreditamento istituzionale per n° 30 posti alla struttura sociale Micronido "Mamma Due", rispondente alla tipologia di Micronido, sita in Vicenza, Via Carlo del Prete al n° 7, rispondente alla tipologia di Micronido di cui alla classificazione approvata con DGRV n. 2501/04 e DGRV n. 84/2007, Rappresentante Legale sig. Azita Kashanian;
2. di precisare che l'accreditamento di cui al punto n. 1 ha durata di anni 3 (tre) dalla data del rilascio e può essere soggetto a rinnovo, con domanda da presentarsi da parte della struttura interessata almeno 180 giorni prima della scadenza, previa verifica del mantenimento dei requisiti previsti dalla Legge e previo adempimento delle eventuali prescrizioni assegnate;
3. di specificare che l'accreditamento può, previa formale diffida, essere sospeso con prescrizioni o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 22/2002 o in seguito all'accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo delle

prestazioni erogate e, di conseguenza, la non conformità ai requisiti richiesti, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. n. 22/2002;

4. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Segreteria Regionale Sanità e Sociale della Regione Veneto ed al Sindaco del Comune di Vicenza;
5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(per il dr. Leopoldo Ciato – dr. Giorgio Miotto)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
